



COMUNE DI FONDI Provincia di Latina

COPIA

Deliberazione n. 64

Del 26.2.2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ~~ordinaria~~ straordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Modifica al regolamento per l'individuazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti.

L'anno duemila^{due} addì ~~ventisei~~ del mese di febbraio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Sindaco Luigi Parisella | 16 Meschino Massimo |
| 1 Izzi Riccardo | 17 Biasillo Lucio |
| 2 De Meo Salvatore | 18 Conte Paolo |
| 3 Capasso Vincenzo | 19 Orticello Onorato A |
| 4 Corina Andrea | 20 De Santis Onorato A |
| 5 Rega Pasqualino | 21 Castaldi Vincenzo A |
| 6 Petricola Vincenzo | 22 Di Manno Bruno |
| 7 Matteoli Luigi | 23 Di Fazio Massimo A |
| 8 Ciccarelli Antonio A | 24 Fiore Giorgio |
| 9 Di Manno Onorato | 25 Zenobio Stefano |
| 10 Parisella Piero | 26 Di Sarra Fabrizio Flavio Mauro A |
| 11 Bortone Xenio | 27 Di Manno Giulio Cesare |
| 12 Azzarà Giuseppe | 28 Cima Maurizio Vincenzo |
| 13 Di Fazio Nicola Orlando | 29 Di Biasio Luigi A |
| 14 Refini Fabio | 30 Mazzarrino Onorato A |
| 15 Spagnardi Claudio | |

Sono presenti n. 23. Consiglieri + il Sindaco

Assiste il Segretario Generale dott. Angelo Di Fazio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il ~~dott. Riccardo Izzi~~ assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.

Pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del D.Lg. vo n. 267 del 18 agosto 2000

il Responsabile di
Ragioneria

il Responsabile del
Servizio

IL PRESIDENTE
F.to dott. Riccardo Izzi

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to avv. Salvatore De Meo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Angelo Di Fazio


Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale per il

giorno **28 MAR. 2002** e vi resterà fino al giorno **12 APR. 2002**

Dalla Residenza Municipale, addì

Pubblicazione iniziata il
MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Angelo Di Fazio

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
SEZIONE DECENTRATA DI LATINA

Visto:

.....
Seduta del
Verbale n.
Latina, li.....

IL SEGRETARIO

.....

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 59/60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Addì,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Angelo Di Fazio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n.47 del 31.1.2001 è stato adottato definitivamente il Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburante.

Successivamente all'approvazione del piano suddetto sono sopraggiunte normative regionali ed, in particolare, la legge regionale n.8 del 12.4.2001 recante "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti" e la legge regionale n.14 del 12.7.2001 "a modifica ed integrazione dell'art.12 della legge regionale 2.4.2001 ,n 8;

Visto l'art.26 della citata legge che al comma 2, recita "i Comuni che sono dotati di piano di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs.32/98 devono uniformarsi alla presente legge;

Vista la determinazione dirigenziale n.56 del 09.08.2001 con la quale è stato affidato l'incarico all'Arch.Paolo Stefano Zenobi per predisporre le varianti e le integrazioni al Piano di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti;

Osservato che con nota prot. 33070 del 12.10.2001 è stato dato disposizione all'arch.Paolo Stefano Zenobi di estendere la disciplina del piano anche ai lavaggi auto non direttamente e funzionalmente collegati con gli impianti di distribuzione carburanti;

Visto lo schema di regolamento relativo alla Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti redatto dall'Arch. Paolo Stefano Zenobi ed acquisito agli atti di questo Comune in data 18.10.2001 col prot. n° 33811/A che integra e modifica il piano definitivo di ristrutturazione della rete distributiva di carburanti;

Considerato che la pianificazione comunale deve essere coerente con gli atti d'indirizzo della Regione Lazio e con la normativa vigente;

Ritenuto necessario modificare il piano in parola adeguandolo a quanto prescritto dalla nuova normativa regionale ed, inoltre, di estendere la disciplina di tale piano anche ai lavaggi auto non direttamente e funzionalmente collegati con gli impianti di distribuzione carburanti;

- Vista la legge n. 142 del 05/06/1990;
- VISTA la Legge n. 81 del 25/03/1999;
- VISTA la Legge n. 127 del 15/05/1997;
- Visto il decreto legislativo n. 32/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge regionale n.8/2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni

Con la seguente votazione:

Presenti 23 - Astenuto 1 (Di Manno Bruno) - Votanti 22 - Favorevoli 22

DELIBERA

-di adottare l'atto di modifica ed integrazione al Piano di Razionalizzazione del Sistema di Carburanti del Comune di Fondi che si compone di due articoli previsti nel seguente atto:

1) TAV. 14 regolamento

-di depositare il Piano Carburanti presso la Ripartizione Attività Produttive, per la durata di 30 giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prendere visione.

-L'effettuato deposito sarà reso noto al pubblico mediante affissione di manifesti e pubblicazione all'albo pretorio comunale;

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni Sindacali, gli altri Enti pubblici ed istituzioni nonché i cittadini interessati.

Allegato all'9
deliberazioni del C.C.
n. 64 del
26.2.2002

COMUNE DI FONDI

Provincia di Latina



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA

DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE

DEI CRITERI, REQUISITI E CARATTERISTICHE DELLE

AREE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI

DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI




COMUNE DI FONDI

18 OTT. 2001

Prot. N° 33811/A

COMUNE di FONDI



Progettista :

Arch. Paolo S. Zenobi C.F. ZNBPST53E25L120G

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

Paolo S. Zenobi
ZENOBÌ
PAOLO STEFANO 482

Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti

Tavola 14 : Regolamento

Legge Regionale 2 aprile 2001, n° 8

Determinazione Dirigenziale n° 56 del 08.08.2001 e nota del 12.10.2001 prot. 33070

Art. 47 – DISTANZE MINIME BIS

Il presente articolo abroga l'articolo 21 - Distanze Minime

Le distanze minime tra gli impianti di distribuzione di carburanti sono:

1. ai nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, o a quelli da potenziare con nuovi prodotti, si applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Per il nuovo impianto, se dotato di benzina e/o gasolio, nonché per l'impianto dotato di solo GPL e/o metano da potenziare con benzina e/o gasolio, si devono rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto erogante benzina e/o gasolio situato nell'ambito della Regione:
 - a) nei centri abitati, la distanza minima di 300 metri nel percorso stradale più breve, e di 600 metri nella stessa direttrice di marcia;
 - b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di 1,5 chilometri nel percorso stradale più breve;
 - c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia o mano contraria, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale più breve;
 - d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di 5 chilometri nel percorso stradale più breve;
3. Per il nuovo impianto, se dotato di metano, nonché per l'impianto da potenziare con metano, si deve rispettare la distanza minima di 8 km. da qualsiasi altro impianto erogante metano situato nell'ambito della Regione in quanto trattasi di Comune con popolazione residente compresa tra 30.001 e 60.000 abitanti.
4. Per il nuovo impianto se dotato di GPL, nonché per l'impianto da potenziare con GPL, si devono rispettare le seguenti distanze minime, da qualsiasi altro impianto erogante GPL situato nell'ambito della Regione:
 - a) nei centri abitati, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale più breve;
 - b) fuori dai centri abitati, la distanza minima di 8 chilometri nel percorso stradale più breve.
5. Per la verifica delle distanze di cui ai commi 2, 3 e 4 si osservano le seguenti modalità:
 - a) per la individuazione dei centri abitati si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 3, comma 8, dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
 - b) qualora gli impianti esistenti, nuovi o da potenziare, siano ubicati su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse;
 - c) per la determinazione delle distanze nella stessa direttrice di marcia e per il percorso stradale più breve, le distanze stesse devono essere calcolate sia rispetto all'impianto esistente o già autorizzato che precede il nuovo, sia rispetto a quello esistente o già autorizzato successivo;
 - d) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada privata, il calcolo delle distanze minime va riferito all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime di cui ai commi 2, 3, 4;
 - e) se l'impianto nuovo o da potenziare è ubicato su strada statale o di competenza regionale, il calcolo delle distanze minime va riferito esclusivamente all'impianto esistente o autorizzato che precede o che segue l'impianto stesso, ubicato sulla medesima strada.

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA

Stefano
ZENOBÌ
PIOLO STEFANO 482

ART. 48 - LAVAGGI AUTO

2

E' consentita, inoltre, la possibilità di realizzare impianti automatici, self service e manuali di lavaggio a servizio della viabilità anche separatamente dagli impianti di distribuzione carburanti negli ambiti territoriali B e C.

Oltre al rispetto di tutte le norme in materia igienico-sanitaria riportate nei precedenti articoli del presente Piano dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- superficie dell'impianto: minimo 2.000 mq. massimo 5.000 mq.;
- distanza da altri autolavaggi con o senza impianto di distribuzione carburanti:
 - a) nei centri abitati, la distanza minima di 300 metri nel percorso stradale più breve, e di 600 metri nella stessa direttrice di marcia;
 - b) fuori dai centri abitati, sulle strade comunali, la distanza minima di 1,5 chilometri nel percorso stradale più breve;
 - c) fuori dai centri abitati, sulle strade provinciali nella stessa direttrice di marcia o mano contraria, la distanza minima di 3 chilometri nel percorso stradale più breve;
 - d) fuori dai centri abitati, sulle strade statali e di competenza regionale nella stessa direttrice di marcia, o mano contraria, la distanza minima di 5 chilometri nel percorso stradale più breve.


Qualora il lavaggio sia da ubicare su strade o in aree cui si applicano diverse distanze minime la distanza minima da rispettare è pari alla media aritmetica delle distanze minime stesse.

- E' consentito realizzare manufatti di pertinenza al lavaggio (depositi, wc, spogliatoio) utilizzando l'indice di 0,015/mc/mq, altezza massima consentita all'intradosso del solaio di copertura ml. 3;
- Distacchi dei manufatti dal confine : ml 5,00
- E' fatto obbligo di perimetrare l'area dell'autolavaggio (ad eccezione degli accessi) con piante arboree e/o ornamentali da concordare con il competente Ufficio Comunale e nel rispetto del nuovo Codice della Strada.

Le stazioni di servizio, di rifornimento ed i chioschi di distribuzione carburanti, potranno installare impianti di lavaggio auto senza attenersi alle norme di cui al presente articolo.

Il funzionamento degli autolavaggi è consentito nella fascia oraria dalle 07,00 alle 22,00. Detto orario è esteso anche agli autolavaggi presenti negli impianti di distribuzione carburanti.

ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
DI LATINA


ZENONI
PAOLO STEFANO 482

g

ART. 49 . DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Nelle more del completamento delle procedure afferenti lo sportello unico delle attività produttive (SUAP), tutte le attività autorizzatorie di cui al presente Regolamento sono di competenza del Settore Attività Produttive

9